REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale cultura e sport

Servizio sport

sport@regione.fvg.it
cultura@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 3422
fax + 39 040 377 4003
I - 34132 Trieste, via Milano 19

PROTOCOLLO

"LINEE GENERALI SULL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ PUBBLICA NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA"

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito RAFVG, il Comitato Regionale del CONI per il Friuli Venezia Giulia, di seguito CONI FVG e l'Associazione Regionale Comuni del Friuli Venezia Giulia, di seguito ANCI FVG, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 38 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13, e ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), stabiliscono, con il presente protocollo, i criteri generali e obiettivi per l'individuazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali affidatarie e della disciplina regionale sulle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali non gestiti direttamente dagli stessi.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1.Il presente protocollo si applica agli enti locali territoriali del Friuli Venezia Giulia, che vi aderiscano

Art. 3

(Soggetti affidatari)

1. Gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica.

2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Art. 4

(Criteri generali)

1. La gestione dell'impianto sportivo comprende l'insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e l'erogazione del servizio sportivo che nello stesso si svolge.
2. La gestione degli impianti sportivi è affidata in base ai seguenti criteri apertura dell'impianto ai fini di assicurarne la massima fruibilità del medesimo:

a) garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo dell'impianto sportivo ai soggetti che ne facciano richiesta;
b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
c) scelta dell'affidatario che tenga conto:
 1) dell'esperienza nel settore;
 2) del radicamento dell'attività sul territorio;
 3) dell'affidabilità economica;
 4) della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;
 5) dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 6) capacità di valorizzazione dell'impianto dal punto di vista strutturale, da valutare a seguito di presentazione di un piano di interventi finalizzati al miglioramento dell'impianto medesimo;
 7) capacità di valorizzazione dell'impianto e del territorio mediante l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi anche di livello nazionale e internazionale.
d) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di un piano di attività che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
e) valutazione della convenienza economica dell'offerta;
f) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

3. Gli enti locali territoriali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 2.

Art. 5
(Rapporti fra le parti)

1. Gli enti locali territoriali proprietari degli impianti concordano, con il soggetto affidatario, le regole per la gestione dell'impianto sportivo, mediante stipula di apposito atto che persegue le seguenti finalità:

a) ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto e adeguata promozione sul territorio delle attività ivi praticate;
b) salvaguardia dell'impianto sportivo;
c) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza nonché per categoria di impianto;

2. L'atto stipulato in particolare:

a) individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utente;
b) stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nel presente protocollo;
c) può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività economiche idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie

tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata.

3. All'atto sono allegati il piano di utilizzo e il piano di conduzione tecnica.

4. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. Il gestore può modificare o aggiornare annualmente il piano di utilizzo previa approvazione dell'ente proprietario dell'impianto.

5. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Art. 6

(Altre disposizioni)

1. Sono costituiti appositi gruppi di lavoro finalizzati a:

a) individuare le tipologie di atti da stipulare tra l'ente locale territoriale proprietario dell'impianto ed il soggetto gestore;
b) redigere la "modulistica tipo" da utilizzare come riferimento per la stipula degli accordi tra le parti di cui alla lettera a).

La modulistica tipo è pubblicata sul sito istituzionale dei soggetti aderenti al presente Protocollo.

2. Al fine di garantire una omogeneità di comportamento sul territorio da parte degli enti aderenti al Protocollo ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, viene assicurata da ANCI, per il tramite di COMPA FVG e con la collaborazione di CONI FVG, l'erogazione di specifica formazione ai soggetti interessati.

Art.7

(Articolo di interessi degli Enti di Decentramento Regionale)

1. Al presente Protocollo aderiscono anche gli Enti di decentramento regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2019, n.21.